



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 16
DEL 02.05.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Annullamento deliberazione Commissario Prefettizio n. 19 del 22.9.2005 ad oggetto: "Rettifica del regolamento edilizio approvato con deliberazione n. 12 in data 6.6.2005".

L'anno DUEMILATREDICI, addì 02 del mese di MAGGIO alle ore 21,00 nella Sede Comunale. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati in Sessione ordinaria, Seduta pubblica e Prima convocazione i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

BENETTI ARRIGO
BALLASINA ANGELO
BALOSSINI LIVIA
ROSSI SILVIO
MARCHESI SUSANNA
DE BELLIS ANGELO
DELLERA VALENTINA
CACCIA MARIO
SALSA CLAUDIO
ANGIONI ALDO

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
-	X
X	
X	
X	
9	1

Partecipa il Segretario Comunale Brera dott. Gianfranco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arrigo Benetti assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Annullamento deliberazione Commissario Prefettizio n. 19 del 22.9.2005 ad oggetto: "Rettifica del regolamento edilizio approvato con deliberazione n. 12 in data 6.6.2005".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 6.6.2005 è stato approvato il nuovo regolamento edilizio ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 8.8.1999 n. 19;

Dato atto che con successiva deliberazione del commissario prefettizio con i poteri del Consiglio n. 19 in data 22.9.2005, aderendo ad apposita richiesta della Regione Piemonte n. 29523 prot. del 12.8.2005, veniva modificato l'art. 2 del regolamento edilizio, prevedendo che i membri della commissione edilizia siano eletti dal Consiglio Comunale;

Dato atto che in data 11 marzo 2013 i consiglieri comunali di minoranza hanno presentato, a margine del consiglio comunale una richiesta di annullamento della deliberazione G.C. n. 42 del 14.7.2011 con la quale si provvedeva alla nomina della commissione edilizia comunale, "per manifesta violazione alla L.R. 8 luglio 1999 n. 19 (art. 4 comma 3) coordinato alla deliberazione n. 19 del 22.9.2005 ad oggetto "Rettifica del regolamento edilizio approvato in data 6.6.2005".

Vista la nota del segretario comunale indirizzata al Sindaco ed ai consiglieri di minoranza che si riporta per estratto:

".....Il richiamo all'art. 4 comma 3 della L.R. n. 19/1999 è erroneamente riferito ad un testo da tempo superato.

Inizialmente il testo originario stabiliva che la commissione edilizia è formata dal presidente, dai membri di diritto e dai componenti eletti dal consiglio comunale.

L'art. 9 comma 2 della successiva L.R. 14 luglio 2009 n. 20 ha modificato l'art. 4 comma 3 della L.R. n. 19/1999 ed ha stabilito che "la commissione edilizia è formata dal presidente, dai membri di diritto e dai componenti eletti dall'organo competente".

Il testo dell'art. 4 comma 3 della L.R. n. 19/1999, che prevedeva la competenza del consiglio comunale per la nomina della CEC, era stato oggetto di molte critiche, in quanto risultava in contrasto con l'art. 42 del T.U. degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, ed ancor prima con l'art. 35 della legge n. 142/1990 che, nello stabilire le attribuzioni del consiglio comunale, non prevede una competenza per la nomina di commissioni.

Al fine di garantire il rispetto dell'autonomia statutaria dei comuni, il nuovo testo della legge regionale ha demandato, con una formulazione generica, la nomina della commissione edilizia "all'organo competente", in sostituzione dell'originario riferimento al Consiglio Comunale.

L'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede infatti che lo statuto del comune "stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, ...specifica leattribuzioni degli organi...".

Nel caso del Comune di Granozzo con Monticello, l'art. 20 comma 4 lett. q) dello statuto prevede che la giunta comunale nomina "...le commissioni consultive e tecniche previste dalla legge...".

La deliberazione del commissario prefettizio n. 19 in data 22.9.2005 con la quale è stato stabilito che la commissione edilizia comunale è nominata dal Consiglio comunale, è da considerare attualmente superata dalle nuove disposizioni di legge regionale, ma anche in contrasto con lo statuto comunale. E' corretto in ogni caso rilevare che la deliberazione n. 19/2005 non era stata adottata ad iniziativa del commissario prefettizio, ma per dare

esecuzione ad una prescrizione degli uffici regionali che sostenevano allora la necessità che la commissione elettorale fosse nominata dal consiglio comunale, così come prevedeva, pur non correttamente, la legge regionale n. 19/1999.

Gli stessi uffici legislativi regionali, sull'argomento, con apposito parere (n.92), escludono chiaramente la competenza del consiglio comunale, in quanto le competenze del consiglio stabilite dall'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 sono da intendersi tassative, richiamando in proposito anche giurisprudenza consolidata che conferma tale principio....”;

Rilevato inoltre che, nell'ambito delle considerazioni sopra riportate per estratto, si segnala la opportunità che “...per maggiore chiarezza, ... il Consiglio Comunale provveda ad annullare la deliberazione n. 19 del 22.9.2005, mentre la deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 14.7.2011 mantiene la sua efficacia (salvo il fatto che nel frattempo è cambiato il responsabile del servizio tecnico che riveste automaticamente il ruolo di presidente della commissione edilizia)”;

Ravvisata pertanto la opportunità di procedere all'annullamento della deliberazione del commissario prefettizio con i poteri del Consiglio n. 19 in data 22.9.2005 per contrasto con l'art. 20 comma 4 lett. q) dello statuto comunale e con l'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000 e per le ulteriori motivazioni in precedenza rilevate, ripristinando conseguentemente il testo dell'originario articolo 2 del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 6.6.2005.

Sentito il consigliere Salsa che dà lettura del documento che si allega al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale.

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con voti favorevoli 6, contrari 3 (Caccia, Angioni, Salsa) espressi per alzata di mano.

DELIBERA

Di annullare, per contrasto con l'art. 20 comma 4 lett. q) dello statuto comunale e con l'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione del commissario prefettizio con i poteri del Consiglio n. 19 in data 22.9.2005.

Di confermare nel contempo l'efficacia della deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 14.7.2011, rilevando in proposito che presidente della commissione, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del regolamento edilizio, deve intendersi il soggetto che effettivamente riveste il ruolo di responsabile del competente ufficio comunale.

Di ripristinare conseguentemente il testo dell'originario articolo 2 del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 6.6.2005, conforme all'art. 20 comma 4 lett. q) dello statuto comunale e all'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000.

Di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Piemonte e di pubblicare la suddetta deliberazione per estratto sul BUR della Regione Piemonte.

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n.16 del 02.05.2013 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche:

(X) favorevole

() sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Brera dott. Gianfranco -



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Benetti Arrigo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brera dott. Gianfranco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 21/05/2013 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, 21/05/2013

IL MESSO
F.to Pedalino Maria





Granozzo Con Monticello, 2 maggio 2013

Al Presidente del Consiglio Comunale, Arrigo BENETTI sindaco

Al Segretario Comunale del Comune di Granozzo con Monticello, Gianfranco BRERA

OGGETTO : Richiesta annullamento del Punto Quattro all'o.d.g del consiglio comunale del 2.5.2013 nella formulazione di *"Annullamento deliberazione Commissario Prefettizio n. 19 del 22.09.2005 ad oggetto: "Rettifica del regolamento edilizio approvato con deliberazione n. 12 in data 06.06.2005"*.

I sottoscritti Consiglieri di Minoranza,

Mario Caccia

Claudio Salsa

Aldo Angioni

con la presente chiedono al Presidente del Consiglio Comunale, a tutti i componenti il gruppo di maggioranza ed al segretario comunale di non procedere alla deliberazione relativa all'*Annullamento deliberazione Commissario Prefettizio n. 19 del 22.09.2005 ad oggetto: "Rettifica del regolamento edilizio approvato con deliberazione n. 12 in data 06.06.2005"*, in quanto, nella previsione presentata all'esame del presente Consiglio, risulta in palese violazione dei dispositivi normativi in materia.

Con la presentazione di questo punto all'ODG, nella stesura avanzata, il presidente del Consiglio comunale intende far annullare la deliberazione, e gli effetti da essa prodotti a far data dallo stesso giorno della sua approvazione (22.09.2005), approvata dal Commissario Prefettizio, dott.ssa Bianchetto, in data 22 settembre 2005 ed identificata dal n. 19 ad oggetto *"Rettifica del Regolamento Edilizio"* approvato in data 06.06.2005, in quanto si sostiene che facendo esplicito richiamo all'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 19 dell'8 luglio 1999, la si vuole *"considerare attualmente superata dalle nuove disposizioni di legge regionale, ma anche in contrasto con lo statuto comunale"*.

È noto che per procedere all'annullamento di un qualsivoglia atto amministrativo, si deve dimostrare che lo stesso atto presenti vizi di forma o di sostanza che ne invalidino, sin dalla sua presentazione o approvazione, la sua vigenza.

Ma non è assolutamente il caso della deliberazione n. 19 del 22 settembre 2005 approvata dal Commissario Prefettizio, dott.ssa Bianchetto; la stessa non può essere ANNULLATA in quanto non presenta alcun vizio di forma o di sostanza ed è stata adottata su espressa richiesta della Regione Piemonte che, come previsto dalla legge regionale n. 19 dell'8/7/1999, segnalava la necessità della nomina della Commissione Edilizia Comunale da parte del Consiglio Comunale, ma potrà essere solo MODIFICATA, per adeguare il regolamento in vigore alle vigenti normative regionali in materia.

Pertanto, alla luce delle disposizioni normative vigenti, DIFFIDANO questo Consiglio Comunale dal procedere all'*Annullamento della deliberazione Commissario Prefettizio n. 19 del 22.09.2005 ad oggetto: "Rettifica del regolamento edilizio approvato con deliberazione n. 12 in data 06.06.2005,*e invitiamo il signor Sindaco a presentare all'approvazione dello stesso Consiglio Comunale, in una successiva convocazione, un punto all'ordine del giorno che preveda, nell'ipotesi una proposta di: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 14 LUGLIO 2009, DI MODIFICA DELL'ART. 3 DEL COMMA 3 DELLA L.R. 19/1999.

A tal proposito, prendono spunto dagli esempi richiamati dal segretario comunale nella sua lettera protocollo n. 1606 del 14 marzo 2013, per suggerire l'iter amministrativo seguito dai comuni di Borgomanero e Cameri, ove i rispettivi Consigli Comunali, appositamente convocati, hanno discusso ed approvato ESCLUSIVAMENTE le modifiche al regolamento edilizio, adeguandolo alle nuove disposizioni normative. In quelle sedi, non si è mai parlato di annullamento di una precedente delibera, ma di modifica.

Stesso percorso è stato seguito dal Comune di Casalbeltrame che con la delibera del 29 settembre 2011 n. 17, ha adeguato il proprio regolamento edilizio. E di questo procedimento il segretario Brera ne è a conoscenza, in quanto esercita, per convenzione, presso quell'Ente.

Premesso quanto sopra, ad oggi, e fino a quando non ne saranno proposti ed approvati specifici aggiornamenti, sulla base delle intervenute modifiche normative, che dovranno essere successivamente trasmesse alla Regione Piemonte per l'approvazione e per la diffusione tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, il regolamento edilizio nell'attuale stesura è in vigore e pertanto se ne richiede in questa sede la sua applicazione nella parte ove specifica le modalità di nomina della Commissione Edilizia Comunale, ribadendo anche in questa sede la richiesta di annullamento della deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 14.07.2011 ad oggetto: Nomina Commissione Edilizia Comunale.

A nulla gioverebbero e potrebbero sostenere diverse tesi, gli eventuali richiami ai contenuti dei pareri espressi dal nostro segretario comunale, Brera Gianfranco, nella sua lettera protocollo n. 1606 del 13.3.2013: con questa sua lettera, il segretario comunale ha voluto esprimere esclusivamente la sua OPINIONE SOGGETTIVA, SEPPUR AUTOREVOLE, MA PUR SEMPRE UN'OPINIONE.

Vogliono quindi evidenziare che deve valere sempre il principio che l'erroneità di una prescrizione normativa deve essere dichiarata o da una successiva norma contraria, di valenza uguale o superiore, o da una abrogazione esplicita, ovvero da una pronuncia autorevole della giurisprudenza.

E il caso, di cui si viene a trattare in questa sede consiliare, non sembra essere uno tra quelli.

I sottoscritti restano in attesa, perciò, di una proposta di modifica del regolamento edilizio, nelle forme previste dalle disposizioni normative e procedurali.

I CONSIGLIERI
